



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 64 del 29 Settembre 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (relatore) e dell'Avv. Armando SCARANO (componente), assistito dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario), nella riunione del 22 settembre 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

in ordine al deferimento prot. n. **6132/113pfi24-25/PM/pe del 5/09/2025** - che qui si intende integralmente riportato - con cui il Procuratore Federale Interregionale ha deferito il **sig. Cosimo Manta e la società A.D.S. Città di Gallipoli**, a seguito dell'istruttoria espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1134 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"mancato adempimento da parte della ASD Città di Gallipoli all'obbligo di corrispondere al calciatore sig. Anonios Loukaris Kapnidis la somma accertata dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con lodo n. 179/2024-25 del 27/02/2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia"*, per rispondere:

- **il sig. Cosimo Manta:** *"all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.D.S. Città di Gallipoli, della violazione dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Anonios Loukaris Kapnidis, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C., con lodo prot. n. 179/2024-25 del 27/02/2025, comunicato alla società A.S.D. Città di Gallipoli a mezzo pec del 28/02/2025;*
- **la società A.D.S. Città di Gallipoli:** *"a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Cosimo Manta, così come descritti nel precedente capo di incolpazione"*.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza del 22/09/2025, è comparso in udienza il rappresentante della Procura Federale, avv. Davide di Pantaleo, il quale comunica che è stato raggiunto con la società A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI un accordo di patteggiamento ex art. 127 C.G.S. – che prevede la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 nonché l'ammenda di € 267,00; comunica, inoltre, che è stato raggiunto con il tesserato Manta Cosimo un accordo di patteggiamento ex art. 127 C.G.S. – che prevede l'inibizione per 2 mesi e 20 giorni.

Il Tribunale, dopo essersi riservato, decideva come da dispositivo pubblicato in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze documentali acquisite configurino, in maniera inequivoca, la responsabilità del sig. Cosimo Manta e della A.S.D. Città di Manduria, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di accusa della Procura Federale Interregionale.

Pertanto, preso atto del quadro probatorio risultante dall'acquisizione degli atti provenienti dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., ritualmente notificati - a mezzo posta elettronica certificata - alla società in questione di cui, alla data degli eventi, il sig. Cosimo Manta era il Presidente dotato dei poteri ed obblighi di rappresentanza, per il lodo n. 179/2024-25, notificato il 28/02/2025, relativo al calciatore Anonios Loukaris Kapnidis;

accertata la responsabilità dei soggetti deferiti per le contestazioni loro ascritte e ritenute coerenti le sanzioni comminate all'esito del patteggiamento ex art. 127 CGS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo - previsti dall'art. 139 C.G.S. - definitivamente pronunciando

DELIBERA:

- 1) di prendere atto che la società A.S.D. Città di Gallipoli si è accordata con la Procura Federale per l'applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. – nei seguenti termini: ammenda di € 267,00 e nella penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026;
- 2) ai sensi dell'art. 127 comma 3 C.G.S., reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni, dichiara l'efficacia di tale accordo e commina alla società A.S.D. Città di Gallipoli l'ammenda di € 267,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026;
- 3) di prendere atto che il tesserato Manta Cosimo si è accordato con la Procura Federale per l'applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. – nei seguenti termini: inibizione per mesi 2 e giorni 20;
- 4) ai sensi dell'art. 127 comma 3 C.G.S., reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, dichiara l'efficacia di tale accordo e commina al tesserato Manta Cosimo l'inibizione per mesi 2 e giorni 20;

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 29 Settembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 29 Settembre 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

- a) **deferimento n. 6579/1161 pfi 24-25/PM/mf a carico delle società A.S.D. Soccer Massafra 1963 e A.S.D. Atletico Acquaviva e dei tesserati Asselti Riccardo e Guglielmi Antony.**

DELIBERA

- 5) di prosciogliere il tesserato Asselti Riccardo;
- 6) di prosciogliere il tesserato Guglielmi Antony;
- 7) di prosciogliere la società A.S.D. Atletico Acquaviva dall'addebito di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati;
- 8) di comminare alla società A.S.D. Atletico Acquaviva l'ammenda di € 800,00;
- 9) di comminare alla società A.S.D. Soccer Massafra 1963 l'ammenda di € 600,00.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 29 Settembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/9/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci